

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3) ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A.
DEL 13/16 APRILE 2018**

3. Nomina del consiglio di amministrazione

3.1. determinazione del numero dei componenti

3.2. determinazione della durata in carica

3.3. nomina del consiglio di amministrazione

3.4. nomina del presidente

3.5. determinazione del compenso

* * *

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2015; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda quanto segue, a' sensi di legge e di statuto.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici. L'assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentare. Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018 la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Sede sociale in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148, ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata risanamamento@risanamentospa.legalmail.it, entro il **venticinquesimo giorno** precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **19 marzo 2018**.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

All'atto della presentazione della lista, entro il predetto termine, devono depositarsi presso la sede sociale:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un sintetico *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il giorno **23 marzo 2018**.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno **23 marzo 2018**, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge, sempre che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle

applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Si ricorda infine che in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui Risanamento S.p.a. aderisce, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione, ha svolto alcune riflessioni sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo da sottoporre agli azionisti in vista dell'assemblea convocata per il prossimo 13/16 aprile 2018.

Al riguardo:

- il Consiglio, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, ritiene adeguato un numero di amministratori uguale a quello attuale di 5 consiglieri;
- gli Amministratori devono aver maturato un'esperienza nell'esercizio di: a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali di medie e grandi dimensioni; ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie strettamente attinenti all'attività della Società, giuridiche, economiche, finanziarie; ovvero c) funzioni dirigenziali presso società od enti operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, strettamente attinenti all'attività della Società;
- oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto in merito all'equilibrio tra i generi, si raccomanda che sia assicurata una composizione variegata del Consiglio per competenze, caratteristiche professionali e età al fine di garantire un adeguato approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno;
- il Consiglio non ha ritenuto di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere della Società;
- all'Amministratore Esecutivo dovrebbero essere conferite deleghe gestionali; egli deve avere precedenti esperienze di gestione di società quotate paragonabili, per dimensioni e complessità, alla Società;
- il Consiglio ha infine ritenuto ragionevole che venga garantita una certa continuità nella composizione del Consiglio, al fine di preservare il patrimonio di conoscenze della Società e del Gruppo acquisito nel tempo.

* * *



Vi invitiamo inoltre a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rammentando che, ai sensi di statuto, se questi non è nominato dall'assemblea alla sua elezione provvederà il Consiglio di Amministrazione stesso, non appena insediato.

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, C.C., anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica. Al riguardo la politica di Remunerazione della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione percepisca un compenso fisso annuo, il cui ammontare complessivo, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di nomina, è suddiviso pariteticamente tra i propri componenti. In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, l'Assemblea ha altresì determinato, sempre per l'intero periodo di durata della carica, il compenso da attribuirsi al Presidente.

Milano, 1 febbraio 2018

Risanamento S.p.A.
Il Presidente
(Claudio Calabi)